



Il Questore della Provincia di Taranto

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Ai sensi dell'art. 110 comma 1, del Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto del 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, nonché dell'art. 195 del relativo Regolamento di Esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n. 635) e successive modificazioni , in tutte le sale di biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, insistenti nella Città di Taranto e nei comuni della provincia di Taranto, a tutela del pubblico interesse, **sono vietati** i seguenti giochi:

A) GIOCHI ALLE CARTE E SENZA:

Asso - Banco - Baccarat - Bassetta Tajè - Bazzica - Bel tre - Berlina - Bestia - Biribisso - Bridge - Bulina - Burro - Camuffo - Cane verde- Caratella - Cocco Colie - Chemin de fer - Cinquantotto - Conchino - Concerscina- Cucù - Del punto quaranta - Diavolo - Dieci - Dodici punti - Domino - Escartè - Erbetta - Fallito- Fante di picche- Faraone - Flussata - Football/Maus - Gioco del nove - Goffo o Goffetto - Kong Keng- Lasqueneet - Lanzichenetto o Toppa - Lotteria mercantile e fiera - Macao o Novino - Manca- Marinaio- Mazzetto - Mercante in fiera - Mignon - Mille - Naso- Parirorse e sotto - Pariglia-Passa-Piattello -Pomsette - Passa quaranta -Passatella o tocco - Petrangola - Pidocchietto - Poker e sue varianti - Pozzetto - Primiera - Punto - Quindici - Quaranta - Quartiglio - Quintiglio - Ramino - Rosetta - Roversino - Settemezzo - Spilli- Stoppa - Tayè -Trenta - Trentaquaranta - Trentuno/gilet - Trentacinque - Mercante - Piattello - Trentasei - Turchinetto - Undici e mezzo - Ventuno - Zecchinetta.

B) GIOCHI AL BILIARDO:

All'angolo delle buche - Battifondo o Banco - Biliardo a trottola - Biliardino francese - Biliardino inglese e- Biliardino russo - Biliardino Turco - Biliardino a martelletto - Bismarck - Briglia - Buchette - Bazzica - Battifondo o Banco - Baccarat con birilli - Campanello - Caratella - E pass de mamaloch - Giardinetto - Gioco del nove - Gioco del tre - Lumaca -Macao con birilli - Move - Parigina - Pariglia- Pulla -Ponte - Rosso e Bianco - Rosso e Nero - Turco inglese.

NELLE SALE DA BILIARDO DEVE ESSERE ESPOSTO IN MODO VISIBILE IL COSTO DELLA SINGOLA PARTITA OVVERO QUELLO ORARIO (art. 110, comma 1, e art. 17, comma 1, del R.D. n. 773/31, T.U.L.L.P.S.)

C) ALTRI GIOCHI:

Beila - Bella bianca- Bella birinca - Bianca - Carosello - Cavallini - Dadi - Dei tre dadi scantonati - Del dado con sedici poste - Fiera - La piera - Lotteria - Morra - Pari e dispari - Passatella - Pesca reale - Riffa - Roulettes di qualsiasi specie - Sibillino - Scassaquindici - Testa o croce - Tocca - Tornello - Tre Carte - Tombola e lotterie (salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge) - slot machine (salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge ed in particolare ad eccezione degli apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110 del T.U.L.P.S.) - Viroto.

E' VIETATO ORGANIZZARE, GESTIRE O PARTECIPARE A SCOMMESSE FUORI DAI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

Sono vietati tutti gli altri giochi di qualsiasi specie non compresi nella presente tabella che presentino caratteristiche analoghe ai giochi sopra indicati.

COMUNE DI MASSAFRA
PROVINCIA DI TARANTO
UFFICIO ATTIVITA'
PRODUTTIVE



1

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO:

1. Gli apparecchi di cui sopra sono disciplinati dall'art. 110 del R.D. n. 773/1931 T.U.L.P.S., in seguito per semplificazione solo T.U.L.P.S., e dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze – A.D.M. - A.A.M.S. emanati in materia.
2. Sono vietati gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che riproducono i giochi come sopra elencati alle lettere A), B) e C). In particolare i suddetti apparecchi non potranno riprodurre il gioco del poker o anche in parte le sue regole fondamentali, anche se utilizzano come grafica anziché le carte dei disegni vari, come barattoli, mele, palle da biliardo, ed altro. Non potranno riprodurre il gioco della slot machine e della roulette, fatta eccezione per gli apparecchi autorizzati dal 6° comma dell'art. 110 del T.U.L.P.S.
3. Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, che consistono in quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell'art.110 del T.U.L.P.S. in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, escluse le macchine vidimatici per i giochi gestiti dallo Stato.
4. Nessun tipo di apparecchio potrà essere munito di lettore ottico per l'accettazione di banconote.
5. I gestori degli apparecchi elettronici di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS, ovvero coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, dovranno esporre su ogni apparecchio elettronico i relativi nulla osta di "messa in esercizio" e "distribuzione" rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Ogni apparecchio dovrà essere contrassegnato da un numero progressivo. Inoltre, gli apparecchi prodotti ed importati dal 1° gennaio 2003 dovranno altresì essere dotati della relativa scheda esplicativa, che dovrà essere tenuta nei locali dell'esercizio, all'interno degli apparecchi, ed esibita a richiesta degli operatori di polizia.
6. I titolari o gestori delle sale da gioco dovranno fornire agli operatori di polizia le chiavi per l'apertura dei vani di accesso ai meccanismi di funzionamento dei congegni elettrici dei predetti apparati installati all'interno del locale, per consentire agli stessi di ispezionarli. A tal fine, ove gli esercenti non fossero proprietari dei videogiochi dovranno garantire l'intervento dei suddetti proprietari per fornire le chiavi stesse.
7. I succitati apparecchi non potranno essere muniti di congegni che consentano il caricamento dei crediti indipendentemente dall'introduzione della moneta e comunque la variazione del gioco.
8. Tutti gli apparecchi elettronici e congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da giuoco d'abilità, devono essere muniti di targhetta riportante oltreché i Nulla Osta del Ministero delle Finanze secondo la Legge finanziaria anche le generalità del proprietario e se diverso del noleggiatore degli apparecchi stessi.
9. All'interno delle sale Bingo gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettere a) e b) del T.U.L.P.S. devono essere collocati in ambienti separati a quelli in cui si svolge l'attività di gioco principale.
10. Nel caso in cui all'interno di un esercizio siano previsti apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettere a) e b) del T.U.L.P.S., unitamente ad apparecchi di tipologie diverse, i primi devono essere collocati in aree separate specificatamente dedicate.
11. E' fatto divieto di installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di tipo audiovisivo che contengano sequenze particolarmente crude o brutali o oscene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore.

E' VIETATO L'INGRESSO AI MINORI DEGLI ANNI 18 NELLE AREE DESTINATE AL GIOCO CON VINCITE IN DEANRO INTERNE ALLE SALE BINGO, NEGLI AMBIENTI DEDICATI DI CUI ALL'ART. 9 LETTERA F DEL DECRETO DIRETTORIALE A.A.M.S. DEL 22.01.2010 E S.M.I., IN CUI SONO INSTALLATI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 C. 6 LETTERA B) DEL T.U.L.P.S. ED IN TUTTI GLI ESERCIZI IN CUI SI ESERCITA' L'ATTIVITA' DI SCOMMESSE. E' INOLTRE VIETATO AI MINORI DEGLI ANNI 18 LA PARTECIPAZIONE A QUALSIASI GIOCO CON VINCITE IN DENARO.

COMUNE DI MASSAFRA
PROVINCIA DI TARANTO
UFFICIO ATTIVITA'
PRODUTTIVE



E' VIETATO ORGANIZZARE E GESTIRE L'ATTIVITA' DI SCOMMESSE FUORI DAI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

Ai sensi dell'art. 195 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., **LA PRESENTE TABELLA DEVE ESSERE TEMUTA ESPOSTA IN LUOGO BEN VISIBILE AL PUBBLICO** nei locali dell'esercizio nei quali sono installati i giochi, compresi i circoli privati.

SANZIONI

Per il gioco d'azzardo quelle stabilite dal Codice Penale e dall'art. 110 del T.U.L.P.S.

Il titolare che nel suo locale (sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati) tollera giochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità di P.S. con la presente tabella, è punito a norma dell'art. 723 del Codice Penale.

Per la mancata esposizione della presente tabella o per averla esposta in luogo non visibile al pubblico, quelle stabilite dall'art. 17, comma 1.

Per l'esercizio abusivo di gioco o di scommessa si applica l'art. 4 della Legge n. 401/1989 e s.m.i.

Per la partecipazione dei minori ai giochi pubblici con vincita in denaro, art. 24, comma 20, del D.L. n. 98/2011, conv. con mod. nella legge n. 111/2011.

Qualora vengono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi e congegni elettronici contemplati dall'art. 110 del T.U.L.P.S. le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni. In caso di reiterazione delle violazioni sono revocate dagli organi competenti.

La presente tabella riordina e sostituisce tutte le precedenti prescrizioni emanate in materia da questa Autorità di P.S.

Taranto, 13 ottobre 2021

COMUNE DI MASSAFRA
PROVINCIA DI TARANTO
UFFICIO ATTIVITA'
PRODUTTIVE



IL QUESTORE
(Bellassai)

IL DIRIGENTE

(Arch. Luigi Traetta)